

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MISÈFARI e GULLO**

Presentata il 22 gennaio 1959

Concessioni di quote complementari di carovita
ai dipendenti statali i cui figli frequentano le scuole universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, le quote complementari di carovita pei figli vengono corrisposte ai dipendenti statali fino a quando i figli sono minori di età, a meno che non siano inabili al lavoro.

Ora avviene spesso che i figli dei dipendenti statali, al compimento della maggiore età, frequentano scuole universitarie e non solo non possono provvedere a sè stessi, ma gravano maggiormente sul bilancio familiare per le maggiori esigenze dello studio univer-

sitario e perché devono essere mantenuti fuori sede, salvo i casi di residenza in città universitarie. Si verifica quindi che proprio quando il dipendente statale sopporta un onere maggiore per mantenere il figlio allo studio gli vengono soppresse le quote complementari di caro-vita, il che pare non sia conforme a giustizia.

A ciò vuol provvedere il progetto di legge che si sottopone al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le quote complementari di caro-vita, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono concesse, pei figli maggiorenni, oltre nei casi in cui essi risultino assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibili alle prime due categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, anche fino al compimento del 25° anno di età, quando frequentano scuole universitarie e siano a carico e conviventi con i genitori e non risultano provvisti di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento.